

Corso

“Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”

RIETI , 26/27 settembre 2019.

RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI E COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO UFFICIALE: RUOLI, FUNZIONI, NATURA GIURIDICA AMMINISTRAZIONI

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani¹ e Dott. Antonio Menditto²

¹UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina.

²Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità

RUOLI E FUNZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI UFFICIALI



PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI UFFICIALI – RUOLI

- **Autorità Competente**, art. 3 par. 3, Regolamento (UE) 2017/625, D. L.vo 193/2007, art. 2, D.lvo 502/92, mod. ed int. da D.Lgs. 229/99, Atto aziendale, Regolamento dipartimentale (Dip. Prevenzione)
- **Veterinario ufficiale**, art. 3 par. 32, Regolamento (UE) 2017/625
- **Dipendente Pubblico** , art.28 e 97 Costituzione; D.L.gs. 165/2001
- **Funzionario pubblico**, art.97 Costituzione
- **Dirigente (SSN)**, D.Lgs. 502/92, mod. ed int. da D.Lgs. 229/99
- **Tdp**, Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58
- **Specialisti ambulatoriali**, Accordo Coll. Nazionale, 25 giugno 2018
- **Pubblico ufficiale**, art.357 cp
- **Incaricato di pubblico servizio**, art.358 cp

PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI UFFICIALI – RUOLI

- **Responsabile del procedimento amministrativo**, art. 5 Legge 241/1990
- **Dipendente assegnatario della responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale**, art. 5 Legge 241/1990

- **Agente accertatore (Organo Accertatore)**, art. 13 legge 689/1981
- **Autorità preposta all'ordinanza ingiunzione**, legge 689/81

- **Ufficiale di Polizia Giudiziaria**, art.57 cpp, L.283/1962, art.3
- **Agente di Polizia Giudiziaria**, art.57 cpp, L.283/1962, art.3
- **Ausiliario di P.G.**, art.348, 4° comma cpp

AUTORITÀ COMPETENTI (AC) Reg. (UE) 2017/625 (OCR)

Art. 3 par. 3, Autorità competenti:

- a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di **organizzare** controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;
- c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo;

Articolo 2 Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

1. Ai fini dell'OCR, per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle AC [...] al fine di verificare: a) il rispetto da parte degli operatori delle norme dell'OCR e della normativa di cui all'art. 1, par. 2; e b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'art. 1, par. 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

2. Ai fini dell'OCR, per «altre attività ufficiali» si intendono attività, diverse dai CU, che sono effettuate dalle AC [...] incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali [...], a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali [...], a eradicare tali malattie animali [...], a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.



2. Autorità competenti.

1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (2).

VETERINARIO UFFICIALE Reg. (UE) 2017/625 (OCR)

Art. 3 par. 32, veterinario ufficiale:

un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a **svolgere** controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Articolo 1, paragrafo 2 (settori oggetto di controllo ufficiale e altre attività ufficiali)

- a) **alimenti**
- b) emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi
- c) mangimi
- d) **prescrizioni in materia di salute animale**
- e) **sottoprodotti di origine animale**
- f) **prescrizioni in materia di benessere degli animali**
- g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- h) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (eccetto attrezzatura per l'applicazione di pesticidi)
- i) produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- j) uso e etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI UFFICIALI - SSN

- **Dirigenti**, D.Lgs. 502/92 → D.Lgs. 229/99
- **Non dirigenti**
 - Tdp, Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58
 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, **Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 25 giugno 2018**

Indipendentemente dalla posizione contrattuale, il personale addetto ai controlli, in base ai percorsi formativi effettuati, è chiamato ad utilizzare i metodi e le tecniche di controllo ufficiale:

- Primo percorso dello Standard di funzionamento : tutti i metodi e le tecniche di controllo ufficiale ad eccezione dell'audit (su OSA), con particolare riferimento all'attività ispettiva (ispettore, addetto ai campionamenti)
- Secondo percorso dello Standard di funzionamento : tutti i metodi e le tecniche di controllo ufficiale incluso l'audit (su OSA)

DIPENDENTE E FUNZIONARIO PUBBLICO

Art. 28 Costituzione

PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini → Titolo I - Rapporti civili

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

FUNZIONARIO PUBBLICO

Art. 97 Costituzione

Parte II - Ordinamento della repubblica → Titolo III - Il governo → Sezione II - La pubblica amministrazione

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

DIRIGENZA DEL SSN - ORGANIZZAZIONE

1. Dirigenza medica disciplinata da D.Lgs. 502/92 → D.Lgs. 229/99;
2. Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo disciplinata dall'art. 26 del D.Lgs. 165/01;
3. L'area del cd. top management, in cui trovano collocazione il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo.

Nell'ambito della dirigenza medica sono sussumibili quattro categorie:

- a) dirigenti con incarico di struttura complessa;
- b) dirigenti con incarico di struttura semplice;
- c) dirigenti con incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, di ispezione, di verifica e di controllo;
- d) dirigenti con meno di 5 anni di attività (neoassunti) con incarico di natura professionale.

Ai soggetti su elencati il legislatore ha affidato non solo l'articolazione del sistema sanitario, ma anche e soprattutto l'efficacia e l'efficienza delle strutture operative dotate di autonomia gestionale e soggette a rendicontazione analitica che ciascuna Asl, con atto aziendale di diritto privato, deve individuare la proprio interno.

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

art. 357 Codice penale

LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione → Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o **amministrativa**.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi .

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

Art. 357 Codice penale

La nozione di pubblico ufficiale è fondamentale ai fini della configurabilità di vari reati contro la pubblica amministrazione.

A seconda delle circostanze, la qualifica assurge ad elemento imprescindibile di vari reati, oppure a circostanza aggravante di altri, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale rappresenti soggetto attivo del reato, sia nel caso opposto in cui rappresenti soggetto passivo.

La norma delimita la nozione in esame da quella dell'incaricato di pubblico servizio (art. 358) e descrive quelle attività rette da:

poteri autorizzativi-deliberativi, che si sostanziano nella manifestazione all'esterno della volontà dell'ente pubblico;

poteri autoritativi, caratterizzati dall'attività che permette alla P.A. di portare a termine i propri fini istituzionali, tramite il c.d. potere d'imperio;

poteri certificativi, i quali attestano, certificano, documentano fatti e valutazioni in modo da garantire la sicurezza dei traffici giuridici

NOZIONE DELLA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Art. 358 Codice penale

LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione → Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il pubblico servizio è assoggettato alla medesima disciplina della funzione pubblica, ma difetta dei poteri tipici che la connotano, quali quelli deliberativi, autoritativi e certificativi, senza però che si qualifichi come mera attività materiale. Si tratta dunque di una categoria residuale, comprensiva di tutti coloro che non possono definirsi né pubblici ufficiali (art. 357), né esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359).

ORGANO (AGENTE) ACCERTATORE – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art .13. Atti di accertamento, *Legge 24 novembre 1981, n. 689*

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

[...]

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

UFFICIALE E AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 57 Codice di procedura penale, *Fonti* → *Codice di procedura penale* → *LIBRO PRIMO - Soggetti* → *Titolo III - Polizia giudiziaria*

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
 2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (5), le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.
-

UFFICIALE E AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 55 Codice di procedura penale, *LIBRO PRIMO - Soggetti → Titolo III - Polizia giudiziaria*

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357 c.p.p.].
 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata[131, 370 c.p.p.; att. 77] dall'autorità giudiziaria.
 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
-

UFFICIALE E AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 3, Legge 241/1990

Le ispezioni ed i prelievi di campioni di cui all'articolo 1) sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

UFFICIALE E AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

art. 220, Attività ispettive e di vigilanza

D.Lgs. 28.07.1989, n. 271 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

AUSILIARIO DI P.G. (ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA)

Art. 348 Assicurazione delle fonti di prova

Codice di procedura penale, LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare → Titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato [347], la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole .
 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
 - a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi [352, 353, 354];
 - b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351];
 - c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti di prova (2).
 - 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.**
-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ADDETTI AL PROCEDIMENTO

Articolo 5, Responsabile del procedimento

Legge 241/1990 e s.m.i.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1, lett. e), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

REQUISITI

inerenti le autorità competenti e il personale addetto ai controlli ufficiali

Reg. (UE) 2017/625 (OCR)

Con riferimento al Reg. (UE) 2017/625, i requisiti inerenti le autorità competenti e il personale addetto ai controlli ufficiali possono essere classificati in diverse fattispecie tra cui

- requisiti inerenti i compiti: assegnazione (designazione), svolgimento, rendicontazione, monitoraggio e verifica dell'efficacia
- requisiti inerenti gli obblighi (doveri)
- Requisiti inerenti le responsabilità

In base all'allegato II, Aree tematiche per le procedure di controllo, punto 4, "Compiti, responsabilità e obblighi del personale" devono essere oggetto di procedure documentate che "contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali" (articolo 12, paragrafo 1).

CÓMPITO

Treccani – Vocabolario on line

[...]

1. a. Parte di lavoro che si assegna ad altri o che qualcuno prefigge a sé stesso di fare [...]
1. b. estens. Ciò che spetta di fare in relazione al proprio ufficio [...]

Insieme di attività assegnate ad altri o che qualcuno prefigge a sé stesso di fare , nell'ambito di un processo, disciplinato da procedure documentate, che trasforma elementi in ingresso in elementi in uscita, aggiungendo valore.

MEMO - non confondere l'attività con il processo; la ricezione delle telefonate non è un processo, è un'attività che fa parte del processo "Interfaccia con l'utenza".

ASSEGNAZIONE DI CÓMPITI MEDIANTE DESIGNAZIONE

Regolamento (UE) 2017/625, Articolo 5, Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

2. Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

Quale livello di dettaglio deve essere garantito nella designazione?

Designazione = incarico?

Differenza tra ordine di servizio e incarico professionale

Reg. (UE) 2017/625 (OCR)

Considerando 40

È importante che le autorità competenti, nonché gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti, garantiscano e verifichino l'efficacia e la coerenza dei controlli ufficiali che svolgono. A tal fine essi dovrebbero seguire procedure documentate per iscritto e fornire informazioni e istruzioni al personale che esegue i controlli ufficiali. È opportuno che esse dispongano altresì dei meccanismi e delle procedure documentate appropriati per verificare continuamente che la loro azione sia efficace e coerente e adottare azioni correttive quando si riscontrano carenze.

Articolo 12, Procedure documentate di controllo

1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate.

Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.

2. Le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli.

3. Le autorità competenti:

a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.

[...]

OBBLIGO

[Treccani – Vocabolario on line](#)

[...] Vincolo giuridico o morale, imposto nel primo caso da una legge, da un'autorità, da un patto, nel secondo dalla coscienza, da ragioni di gratitudine o convenienza, o da altre esigenze e circostanze: [...] obblighi d'ufficio [...] Talora con senso più vicino a dovere [...]

DOVERE

[Treccani – Vocabolario on line](#)

Obbligo morale di fare determinate cose o concretamente ciò che l'uomo è obbligato a fare, dalla religione, dalla morale, dalle leggi, dalla ragione, dallo stato sociale ecc.

RESPONSABILITÀ (r.)

Treccani – Vocabolario on line

[...] 1. a. Il fatto, la condizione e la situazione di essere responsabile: assumersi, prendersi la r. delle proprie azioni;

1.b. In diritto:

r. civile, situazione giuridica di obbligo gravante su un soggetto e che si instaura o per inadempimento di un obbligo (r. contrattuale) o per qualunque atto illecito doloso o colposo che abbia arrecato ad altri un danno ingiusto (r. extracontrattuale): in diritto privato può distinguersi una r. diretta da una r. indiretta o anche oggettiva, secondo che l'illecito sia causato dal soggetto stesso oppure da altri di cui è tenuto giuridicamente a rispondere (incapaci, figli minori, ecc.) [...]

r. amministrativa, in diritto pubblico, sia dell'amministrazione pubblica verso altri soggetti, sia dei funzionari nei confronti di terzi (r. diretta, per illeciti dovuti a dolo o colpa grave) o dell'amministrazione stessa

r. disciplinare, se il funzionario viene meno a un dovere d'ufficio,

r. patrimoniale, se arreca un danno all'amministrazione

r. penale, quella conseguente alla commissione di un illecito penale: è, diversamente dalla responsabilità civile, strettamente personale. [...]

r. dirigenziale, mancato raggiungimento obiettivi, inosservanza delle direttive

SFERE DI COMPETENZA

Le sfere di competenza hanno un valore fondamentale non solo all'interno di ciascuna singola struttura ma anche nelle situazioni in cui più strutture agiscono nell'ottica del coordinamento e della cooperazione, quindi sono fondamentali l'estensione e i limiti delle attribuzioni assegnate a ciascuna struttura.

L'interfaccia tra le diverse strutture è disciplinata dall'istituto del "parere" di cui alla legge 241/90. Quindi lo strumento organizzativo che governa le diverse strutture orientate a fini comuni è il "parere".

DIFFERENZA TRA RESPONSABILITA' ED AUTORITA'

La responsabilità implica, in generale, comportamenti conformi alle procedure documentate esistenti.

L'autorità si esplicita in caso di situazioni non previste dalle procedure documentate. Ci deve essere sempre un figura di vertice che ha l'autorità di decidere come e cosa fare in casi non procedurati.

Dovrebbe essere una fattispecie confinata nel tempo in attesa dell'aggiornamento delle procedure documentate.

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE, O DI RISULTATI

Articolo 21, Responsabilità dirigenziale.

D.Lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi] (Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145).

[...]

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, D. L.vo 165/2001

- Articolo 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
 - Articolo 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare
 - Articolo 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
 - Articolo 55-quater Licenziamento disciplinare
 - Articolo 55-quinquies False attestazioni o certificazioni
 - Articolo 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare
 - Articolo 55-septies Controlli sulle assenze
 - Articolo 55-octies Permanente inidoneità psicofisica
-

La competenza dell'azione disciplinare

La norma del d. lgs. 165/2011 oggetto di interventi incisivi da parte del d. lgs. 75/2017 è costituita dall'art. 55 bis, sostanzialmente riscritto dal decreto in esame, che ha modificato la competenza dell'azione disciplinare. Tale competenza viene ora suddivisa tra il «responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente», al quale spetta la disamina delle infrazioni di minore gravità punibili con il rimprovero verbale e l'«ufficio per i procedimenti disciplinari», cui, invece, compete di giudicare in merito alle «infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale», attribuendone la titolarità e responsabilità.

Corso

“Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”

RIETI , 26/27 settembre 2019.

IL CICLO DI GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI E IL CICLO DELLA PERFORMANCE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani¹ e Dott. Antonio Menditto²

¹UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina.

²Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità



CICLO DI DEMING (PDCA)

AC in caso di inefficacia
(inclusa modifica Piani e
procedure)

Pianificazione/
Programmazione CU

ACT

PLAN

Come
migliorare le
future
prestazioni?

Cosa fare?
Perche?
Come?
Chi?
Dove?

Controllare
che quanto
realizzato sia
coerente con
quanto
pianificato


Eeguire ciò
che è stato
pianificato e
gestire le
conseguenze

CHECK

DO

Rendicontazione/
verifica efficacia e
indicatori/audit

Esecuzione CU/gestione
conseguenze



Domanda

Quali cambiamenti nel sistema di controllo dei CU vengono introdotti dal Regolamento (UE) 2017/625 (RCU)?

Terminologia

Campo di applicazione

Obiettivi / Mission

Processi trasversali

Processi verticali

Ciclo di gestione

Terminologia

Reg. (CE) 882/2004 (art. 2)	Reg. (UE) 625/2017 (art. 3)
[termine citato ma non definito]	(7) « sistema di controllo »: un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità del presente regolamento e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27 ¹ ;
(20) « piano di controllo »: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.	(8) « piano di controllo »: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

¹TITOLO II - CAPO II Controlli ufficiali. Sezione II Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori

Terminologia

Reg. (CE) 882/2004 (art. 2)	Reg. (UE) 625/2017 (art. 3)
[termine citato nel regolamento ma non definito]	(6) « procedure di verifica dei controlli »: le disposizioni adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci;
(6) « audit »: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;	(30) « audit »: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi ;

Campo di applicazione

Reg. (CE) 882/2004	Reg. (UE) 2017/625
Controllo ufficiale	Controlli ufficiali
	Altre attività ufficiali

Campo di applicazione - Terminologia

Reg.(CE) 882/04. Articolo 2. Definizioni

1) «**controllo ufficiale**»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;


Reg. (UE) 2017/625 Articolo 2. Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

1. Ai fini del presente regolamento, per «**controlli ufficiali**» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:

a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

Campo di applicazione - Settori

Reg.(CE) 882/2004



Reg. UE) 2017/625

LEGISLAZIONE DELL'UNIONE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE (UNION AGRI-FOOD CHAIN LEGISLATION, UAFCL)

ALIMENTI

sicurezza alimentare, integrità, salubrità, pratiche commerciali leali, fabbricazione e uso MOCA

MANGIMI

sicurezza dei mangimi, pratiche commerciali leali, tutela della salute interessi e informazione dei consumatori

SANITÀ ANIMALE

Prescrizioni in materi di sanità animale

BENESSERE ANIMALE

Prescrizioni in materi di benessere animale

SOA E PRODOTTI DERIVATI

prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali

OGM

emissione deliberata nell'ambiente di a fini di produzione di alimenti e mangimi

SALUTE DELLE PIANTE

misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

PRODOTTI FITOSANITARI

prescrizioni per immissione in commercio e uso, utilizzo sostenibile pesticidi, eccetto attrezzatura per l'applicazione di pesticidi

PRODUZIONE BIOLOGICA

produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici

DOP, IGP, STG

uso e etichettatura denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette specialità tradizionali garantite

Campo di applicazione – Altre attività ufficiali

Articolo 2. Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

2. Ai fini del presente regolamento, per «**altre attività ufficiali**» si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

Campo di applicazione – Altre attività ufficiali

Reg. (CE) 882/2004	Reg. (UE) 625/2017 (RCU)
Controllo ufficiale	Controlli ufficiali
	Altre attività ufficiali ^{1,2}

¹ Per le altre attività ufficiali il sistema di controllo prevede l'esclusione della applicabilità di una serie di disposizioni specificate nell'articolo 1(5).

² Nel corso di controlli riconducibili all'ambito delle "altre attività ufficiali" è possibile che si renda necessario procedere ad attività di controllo ufficiale (ad es. durante una attività di profilassi: presenza di un capo bovino in allevamento che risultasse non identificato e per il quale l'allevatore non è in grado di dimostrare la rintracciabilità).

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

[...] 5. Gli articoli 4, 5, 6, 8, l'articolo 12, paragrafi 2 e 3, l'articolo 15, gli articoli da 18 a 27, gli articoli da 31 a 34, da 37 a 42 e l'articolo 78, gli articoli da 86 a 108, l'articolo 112, lettera b), l'articolo 130 e gli articoli da 131 a 141 si applicano anche alle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento o della normativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

¹In accordo al RCU le attività e i processi inerenti i CU devono essere oggetto di procedure documentate (per le quali l'unico obbligo è la presenza di istruzioni per chi esegue i CU stessi). Tale previsione non si applica alle altre attività ufficiali. Rimane ferma, per tutte le autorità competenti, indipendentemente dal tipo di attività svolta la necessità di garantire che attività/meccanismi operativi/ processi svolti a qualsiasi titolo e ricadenti nell'ambito di applicazione del RCU, siano oggetto di verifica di efficacia di cui all'art. 12(2).

Mission / Obiettivi

Reg. (CE) 882/04– Art. 1, Oggetto e campo di applicazione	Reg. (UE) 2017/625
<p>1. Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a</p> <ul style="list-style-type: none">a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; eb) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.	<p>Il tema della prevenzione e/o della eliminazione e/o della contenzione e/o della riduzione dei pericoli e/o dei rischi e/o delle malattie delle piante e degli animali, è ripreso più volte, e a vario titolo, sia nel preambolo che nell'articolato del RCU (ad es. i considerando 25, 82, 89, 98 e gli articoli 2, 7, 35, 137, 141).</p> <p>In merito alla garanzia delle pratiche commerciali leali, e con particolare riferimento al tema del contrasto alle pratiche fraudolente e ingannevoli, il RCU introduce, a vario titolo, specifiche norme (ad es. articoli 1, 65, 73, 98, 102 e 139). Infine in relazione alla tutela degli interessi dei consumatori, il tema risulta trattato nel considerando 3 e nell'articolo 1 del RCU.</p>

Obiettivi legislazione dell'UE in materia di filiera agroalimentare - considerando 3, Reg. (UE) 2017/625

- garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche
- garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare
- lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all'uomo
- lotta alla diffusione degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali
- garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari.

Altri obiettivi del Reg. (UE) 2017/625 – considerando 19 e 20

- “Al fine di **razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l’obiettivo di legiferare meglio**, le norme relative ai controlli ufficiali in settori specifici dovrebbero essere **integrate in un unico quadro normativo relativo ai controlli ufficiali**. A tal fine, il regolamento (CE) n. 882/2004 e gli altri atti dell’Unione che attualmente disciplinano i controlli ufficiali in settori specifici dovrebbero essere abrogati e sostituiti dal presente regolamento” (considerando 19)
- “Il presente regolamento **mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell’intera filiera agroalimentare**, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla pertinente legislazione settoriale, e dell’esperienza acquisita con l’applicazione di tali norme.” (considerando 20)

Altri obiettivi a confronto

Obiettivi Reg. (UE) 882/2004 – Considerando 6 e 7	Obiettivi Reg. (UE) 2017/625 – Considerando 99
<p>(6) Gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e il benessere degli animali nonché controllare e verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni delle medesime da parte degli operatori del settore [...]. A tal fine si dovrebbero organizzare i controlli ufficiali.</p> <p>(7) È pertanto opportuno definire a livello comunitario un quadro armonizzato di norme generali per l'organizzazione dei succitati controlli. [...].</p>	<p>“Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali effettuati al fine di garantire l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, complessità, carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. [...]</p>

Approccio sistematico per processi (ciclo di gestione)

	Reg. (CE) 882/2004	Reg. (UE) 625/2017
PLAN	Anagrafe OSA /OSM	Anagrafe operatori
	Categorizzazione in base al rischio	Categorizzazione in base al rischio
	Pianificazione/programmazione	Pianificazione/programmazione
DO	Esecuzione CU	Esecuzione CU e altre attività ufficiali
	Gestione conseguenze <ul style="list-style-type: none"> • certificazione ufficiale • -- • procedimento amministrativo • gestione dei ricorsi amministrativi • procedimento sanzionatorio • procedimento penale • -- • 2° parere di esperti, NC analitiche 	Gestione conseguenze <ul style="list-style-type: none"> • certificazione ufficiale • attestazione ufficiale • procedimento amministrativo • gestione dei ricorsi amministrativi • procedimento sanzionatorio • procedimento penale • rating degli operatori • controperizia
CHECK	Rendicontazione	Rendicontazione
	Verifica efficacia secondo procedure	Verifica efficacia secondo procedure
	Audit delle AC	Audit delle AC e dei laboratori ufficiali
ACT	Azioni correttive in caso di carenze riscontrate a seguito delle verifiche di efficacia / audit e aggiornamento delle procedure documentate	Azioni correttive in caso di carenze riscontrate a seguito delle verifiche di efficacia /audit e aggiornamento delle procedure documentate

Domanda

Quali processi trasversali individua il Reg. (UE) 2017/625 (RCU) per garantire il buon andamento delle attività di controllo ufficiale?

Processi trasversali – Designazione AC

Reg. (UE) 2017/625 - Articolo 4 Designazione delle autorità competenti

1. Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

2. Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtù di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membro:

a) garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio; e

Reg. (CE) 882/04 Art. 4 - Designazione delle a

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Processi trasversali –Obblighi generali

Reg. (UE) 2017/625 - Articolo 5. Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

1. Le autorità competenti e le autorità di controllo competenti per il settore biologico:

a) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;

b) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli;

Reg. (CE) 882/04 Art. 4 - Designazi

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Processi trasversali – Obblighi generali

Reg. (UE) 2017/625 - Articolo 5. Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

1. Le autorità competenti e le autorità di controllo competenti per il settore biologico:

f) dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace;

Reg. (CE) 882/04 A

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

g) sono legittimate ad eseguire i controlli ufficiali e ad adottare le

sostanziale

parziale

assente

Processi trasversali – Designazione del personale

Regolamento (UE) 2017/625 - Articolo 5. Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

2. Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

3. Ogni designazione di un responsabile fitosanitario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i responsabili fitosanitari ufficiali.

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Processi trasversali – Formazione e Aggiornamento

Regolamento (UE) 2017/625 - Articolo 5. Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

4. Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:

a) riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

b) si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare; e

c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso.

Art. 6 Personale che esegue i contr
Reg. (CE) 882/04

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Reg. (UE) 2017/625 - Temi per la formazione

ALLEGATO II, CAPO I - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	ANNEX II, CHAPTER I - TRAINING OF STAFF OF THE COMPETENT AUTHORITIES	
Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali	Subject matter for the training of staff performing official controls and other official activities	
1. Differenti metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, prove e diagnosi di laboratorio	1. Different control methods and techniques, such as inspection, verification, screening, targeted screening, sampling, and laboratory analysis, testing and diagnosis	Reg. (CE) 882/2004 Allegato II capo I
2. Procedure di controllo	2. Control procedures	
3. Normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2	3. The rules referred to in Article 1(2)	
4. Valutazione della non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2	4. Assessment of non-compliance with the rules referred to in Article 1(2)	
5. Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci	5. The hazards in the production, processing and distribution of animals and goods	

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

Sostanziale

parziale

Assente

Reg. (UE) 2017/625 - Temi per la formazione

ALLEGATO II, CAPO I - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	ANNEX II, CHAPTER I - TRAINING OF STAFF OF THE COMPETENT AUTHORITIES	
...]	[...]	
6. Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, possibili rischi per il benessere degli animali, per l'ambiente	6. The different stages of production, processing and distribution, and the possible risks to human health, and where appropriate to the health of animals and plants, to the welfare of animals, to the environment	Reg. (CE) 882/2004 Allegato II capo I
7. Valutazione dell'applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole	7. The evaluation of the application of HACCP procedures and of good agricultural practices	
8. Sistemi di gestione, quali i programmi di garanzia della qualità che gli operatori gestiscono e loro valutazione nella misura pertinente alle prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2	8. Management systems such as quality assurance programmes that the operators manage and their assessment in so far as these are relevant for the requirements set out in the rules referred to in Article 1(2)	

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Reg. (UE) 2017/625 - Temi per la formazione

ALLEGATO II, CAPO I - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	ANNEX II, CHAPTER I - TRAINING OF STAFF OF THE COMPETENT AUTHORITIES	
Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali [...]	Subject matter for the training of staff performing official controls and other official activities [...]	Reg. (CE) 882/2004 Allegato II capo I
9. Sistemi ufficiali di certificazione	9. Official certification systems	
10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione	10. Contingency arrangements for emergencies, including communication between Member States and the Commission	
11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali	11. Legal proceedings and implications of official controls	

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Reg. (UE) 2017/625 - Temi per la formazione

ALLEGATO II, CAPO I - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	ANNEX II, CHAPTER I - TRAINING OF STAFF OF THE COMPETENT AUTHORITIES	
Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali	Subject matter for the training of staff performing official controls and other official activities	
12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a prove comparative interlaboratorio, accreditamento e valutazione del rischio, che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali	12. Examination of written, documentary material and other records, including those related to inter-laboratory comparative testing, accreditation and risk assessment, which may be relevant to the assessment of compliance with the rules referred to in Article 1(2); this may include financial and commercial aspects	Reg. (CE) 882/2004 Allegato II capo I

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Reg. (UE) 2017/625 - Temi per la formazione

ALLEGATO II, CAPO I - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	ANNEX II, CHAPTER I - TRAINING OF STAFF OF THE COMPETENT AUTHORITIES	
Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali	Subject matter for the training of staff performing official controls and other official activities	Reg. (CE) 882/2004 Allegato II capo I
13. Procedure di controllo e requisiti per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi	13. Control procedures and requirements for entry into the Union of animals and goods arriving from third countries	Reg. (CE) 882/2004 Allegato II capo I
14. Qualsiasi altro settore necessario al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati conformemente al presente regolamento	14. Any other area necessary to ensure that official controls are performed in accordance with this Regulation	Reg. (CE) 882/2004 Allegato II capo I

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Processi trasversali- Obblighi di riservatezza

Regolamento (UE) 2017/625 - Articolo 8 - Obblighi di riservatezza delle autorità competenti	
1. Le autorità competenti provvedono affinché, fatto salvo il paragrafo 3, le informazioni ottenute nell'adempimento dei loro doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali non siano divulgate a parti terze qualora, conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione, tali informazioni siano coperte per la loro natura dal segreto professionale.	Reg. (CE) 882/04, Art. 7, par. 2 Trasparenza e riservatezza
A tal fine gli Stati membri provvedono affinché siano stabiliti opportuni obblighi di riservatezza per il personale e altre persone impiegate durante controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.	
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle autorità di controllo competenti per il settore biologico, agli organismi delegati e alle persone fisiche cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali e ai laboratori ufficiali. [...]	

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Processi trasversali -Trasparenza dei CU

Reg. (UE) 2017/625 - Articolo 11 -Trasparenza dei controlli ufficiali	
1. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.	Reg. (CE) 882/04, Art. 7, par. 1 Trasparenza e riservatezza
Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti:	
a) il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali;	
b) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;	
c) il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato le misure di cui all'articolo 138; e	
d) il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo 139.	
Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del secondo comma del presente paragrafo possono essere fornite, se del caso, tramite la pubblicazione della relazione annuale di cui all'art. 113, paragrafo 1.	
2. Le autorità competenti stabiliscono procedure per garantire che le eventuali inesattezze nelle informazioni messe a disposizione del pubblico siano opportunamente rettificata. [...]	

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

Assente

Processi trasversali – Procedure di controllo

Reg. (UE) 2017/625 – Art. 12 - Procedure documentate di controllo		
1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate.	Reg. (CE) 882/04, Art. 8 Procedure di controllo e verifica	
Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.		
2. Le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli.		
3. Le autorità competenti:		
a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.		
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico.		

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

Assente

Processi trasversali – Delega di compiti

Regolamento (UE) 2017/625 - CAPO III Delega di determinati compiti delle autorità competenti	
Articolo 28 Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali	Reg. (CE) 882/04, Art. 5 - Delega di Compiti specifici [...]
Articolo 29 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati	
Articolo 30 Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali	-
Articolo 31 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali	
Articolo 32 Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche	-
Articolo 33 Obblighi delle autorità competenti deleganti	

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

Assente

Processi trasversali – Finanziamento

Regolamento (CE) 882/2004 – Titolo II Capo VI Finanziamento dei controlli ufficiali

Art. 26 Principi generali

Art. 27 Tasse o diritti

Art. 28 Spese derivanti dai controlli ufficiali supplementari

Art. 29 Livello delle spese

Regolamento (UE) 2017/625 – Titolo II, Capo VI Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali

Articolo 78 Norme generali

Articolo 79 Tariffe o diritti obbligatori

Articolo 80 Altre tariffe o diritti

Articolo 81 Costi

Articolo 82 Calcolo delle tariffe o dei diritti

Articolo 83 Riscossione e applicazione di tariffe o diritti

Articolo 84 Corresponsione di tariffe o diritti

Articolo 85 Trasparenza

Processi trasversali - Campionamento, analisi, prove e diagnosi

Regolamento (CE) 882/2004 – Titolo II, CAPO III Campionamento e Analisi

Art. 11 Metodi di campionamento e di analisi

Art. 12 Laboratori ufficiali

Regolamento (UE) 2017/625 – Titolo II, Capo IV Campionamento, analisi, prove e diagnosi

Art. 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

Art. 35 Controperizia

Art. 36 Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 37 Designazione dei laboratori ufficiali

Art. 38 Obblighi dei laboratori ufficiali

Art. 39 Audit dei laboratori ufficiali

Art. 40 Deroghe all'obbligo di accreditamento per alcuni laboratori ufficiali

Art. 41 Facoltà di statuire deroghe all'obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali

Art. 42 Deroghe temporanee all'obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali

Processi trasversali - EURL

Regolamento (CE) 882/2004, TITOLO III LABORATORI DI RIFERIMENTO

Art. 32 Laboratori comunitari di riferimento

Art. 33 Laboratori nazionali di riferimento

Regolamento (UE) 2017/625 - TITOLO III LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO

Art. 92 Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell'Unione europea

Art. 93 Designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea

Art. 94 Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea

Art. 95 Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali

Art. 96 Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali

Art. 97 Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare

Art. 98 Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare

Art. 99 Obblighi della Commissione

Art. 100 Designazione dei laboratori nazionali di riferimento

Art. 101 Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento

Domanda

Quali processi specifici individua il Reg. (UE) 2017/625 (RCU) per garantire il buon andamento delle attività di controllo ufficiale?

Processi specifici – Segnalazioni di violazioni

Regolamento (UE) 2017/625 - Articolo 140 - Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del presente regolamento.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e

c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell'Unione e nazionale.

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Processi specifici – Controperizia

Regolamento (UE) 2017/625 - Articolo 35. Controperizia

1. Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano diritto a una controperizia, a spese dell'operatore.

Tale diritto a una controperizia conferisce all'operatore il diritto di chiedere un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato.[...]

2. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l'autorità competente:

a) su richiesta dell'operatore, assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e, se dovesse rivelarsi necessario, per l'esame di cui al paragrafo 3; o

b) se non è possibile prelevare una quantità sufficiente di cui alla lettera a), ne informa l'operatore. [...]

3. In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale. [...]

Processi specifici- CU su animali/merci in entrata nell'UE

REGOLAMENTO (CE) **882/2004** - TITOLO II Controlli ufficiali ad opera degli stati membri

CAPO V **Controlli ufficiali sull'introduzione di mangimi e alimenti provenienti da paesi terzi (artt. da 14 a 25)**

REGOLAMENTO (UE) **2017/625** - TITOLO II Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli stati membri

CAPO V **Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione (artt. da 43 a 77)**

Art. 43 Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione

Sezione I Animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi della sezione II

Sezione II Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontaliere

Sezione III Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell'Unione

Sezione IV Approvazione dei controlli pre-esportazione

Sezione V Collaborazione tra le autorità in merito a partite provenienti da paesi terzi

Sezione VI Misure specifiche

Processi specifici– Piani di emergenza per mangimi e alimenti

REGOLAMENTO (CE) **882/2004** - TITOLO II Controlli ufficiali ad opera degli stati membri

CAPO V Gestione delle crisi (artt. 13)

Articolo 13 Piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti

REGOLAMENTO (UE) **2017/625** - TITOLO V PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI (artt. da 109 a 115)

Art. 115 Piani di emergenza per alimenti e mangimi

Processi specifici- Programmi di controllo coordinati

REGOLAMENTO (CE) **882/2004** - TITOLO II Controlli ufficiali ad opera degli stati membri

CAPO V ALTRE ATTIVITÀ COMUNITARIE (artt. 52-53)

Articolo 53 Piani coordinati di controllo

REGOLAMENTO (UE) **2017/625** - TITOLO V PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI (artt. da 109 a 115)

Art. 112 Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni

Processi specifici – Assistenza e cooperazione amministrativa

REGOLAMENTO (CE) **882/04**

TITOLO IV ASSISTENZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SETTORI DEI MANGIMI E DEGLI ALIMENTI

- Articolo 34 Principi generali
- Articolo 35 Organo di collegamento
- Articolo 36 Assistenza a richiesta
- Articolo 37 Assistenza spontanea [without request]
- Articolo 38 Assistenza in caso di non conformità
- Articolo 39 Relazioni con i paesi terzi
- Articolo 40 Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

REGOLAMENTO (UE) **2017/625**

TITOLO IV ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE

- Articolo 102 Norme generali
- Articolo 103 Organi di collegamento
- Articolo 104 Assistenza su richiesta
- Articolo 105 Assistenza spontanea [without request] in caso di non conformità
- Articolo 106 Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o possibile grave violazione
- Articolo 107 Assistenza sulla base di informazioni fornite da paesi terzi
- Articolo 108 Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

Processi specifici- Relazioni annuali EC

Reg. (CE) 882/2004 Titolo V. Piani di controllo. Articolo 44 Relazioni annuali

1. Un anno dopo l'avvio dei piani di controllo nazionali pluriennali, e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione [...]

4. Alla luce delle relazioni di cui al paragrafo 1, del risultato dei controlli comunitari effettuati a norma dell'articolo 45 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione elabora una relazione annuale sul funzionamento generale dei controlli ufficiali negli Stati membri [...]

Reg. (UE) 2017/625. Titolo V. Programmazione e relazioni. Art. 114 Relazioni annuali della Commissione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto:

a) delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 113; e

b) dei risultati dei controlli della Commissione effettuati in conformità all'articolo 116, paragrafo 1.

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 può, se del caso, comprendere raccomandazioni in merito ad eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e a taluni controlli ufficiali in determinati settori.

Processi specifici– Attività dell'Unione

REGOLAMENTO (CE) **882/2004**

TITOLO VI ATTIVITÀ COMUNITARIE

CAPO I CONTROLLI COMUNITARI (artt. da 45 a 46)

CAPO II CONDIZIONI DI IMPORTAZIONE (artt. da 47 a 50)

CAPO III FORMAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI
(art. 51)

CAPO IV ALTRE ATTIVITÀ COMUNITARIE

Articolo 52 Controlli dei paesi terzi negli Stati membri

Articolo 53 Piani coordinati di controllo

REGOLAMENTO (UE) **2017/625**

TITOLO VI ATTIVITÀ DELL'UNIONE

CAPO I Controlli della Commissione (artt. da 116 a 124)

CAPO II Condizioni per l'entrata nell'Unione di animali e merci
(artt. da 125 a 129)

CAPO III Formazione del personale delle autorità competenti e di
altre autorità (art. 130)

CAPO IV Sistema per il trattamento delle informazioni (artt. 131-
136)

Processi specifici– Misure Comunitarie/UE di attuazione

REGOLAMENTO (CE) **882/2004**

TITOLO VII MISURE DI ATTUAZIONE

CAPO II Misure comunitarie di attuazione

Articolo 56 Misure di salvaguardia


REGOLAMENTO (UE) **2017/625**

TITOLO VII AZIONI ESECUTIVE


CAPO II Misure di verifica dell'attuazione dell'Unione

Art. 141 Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro

Il ciclo di gestione dal Reg. (CE) 882/2004 al Reg. (UE) 2017/625



Reg.(CE) 882/04: Sistema di controllo

Processi trasversali		Act	Plan	Do (misure di attuazione incluse)			
Art. 4 Design. AC e Criteri Operativi					Art. 8(3) Azioni correttive in caso di carenze rilevate a seguito di verifiche di efficacia e aggiorn. proc. doc	Art. 31 Reg./ Ricon. Anagrafe OSA/OSM	Art. 10 Attività metodi e tecniche di controllo
Art. 5 Deleghe							
Art. 6 Formaz.							
Art. 7(1) Trasparenza							
Art. 7(2) Riservatezza							
Art. 8(1) Procedure doc.							
Art. 8(2) Proc. giurid.							
Art. 26-27 Finanz. CU					Art. 4(6) Misure appropriate alla luce dei risultati degli audit		Art. 31(2) Riconoscimento stabilim.
Processi specifici							
Art. 11 Camp. e Analisi		Art. 11 Campion. e analisi					
Art. 12 Lab. uff.							
Art. 32-33 Lab. Rif							
Art. 13 Gestione emergenze e crisi							
Art. 14-25 Introd. da Paesi Terzi			Art. 30 certif. ufficiale				
Art. 44(4) Rel. Annuale CE		Art. 54 Azioni in caso di NC (proced. amm.) Art. 55 Sanzioni (proc. sanzionat. e attuazione legge penale)					
Art. 45-53 Attività comunitarie			Check	Art. 8(3) Verifica efficacia			
Art. 56 Misure di salvaguardia					Art. 8(1) e All. II C.II p.8 Monitoraggio/controllo esecuzione		
Art 34-39 Ass. e coop. amm. tra SMi						Art. 8(1) + All. II C. II p.8 Rendicontazione	
							Art. 4(6) Audit delle Autorità competenti
		Art. 44 Relazione annuale					

Reg.(UE) 625/2017: Sistema di controllo

Processi trasversali

Art. 4 Designazione AC
Art. 5(2) e (3) Crit. operativi
Art. 5(4) Formazione
Art. 8 Riservatezza
Art. 11 Trasparenza
Art. 12(1) Procedure doc.
Art. 28-30, 32-33 Deleghe
Art. 78-85 Finanz. CU

Processi specifici

Tit. II Altre attività uff.

Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff.
Art. 92-101 Lab. Rif.

Ar. 140 Segnalaz. violazioni

Art. 35 Controperizia

Art. 43- 77 CU su animali e merci in entrata nell'UE
--

Art. 115 Piani di emergenza

Art. 112 Progr. Contr. Coord.

Art. 114 Rel. annuali CE

Art. 116-136 Attività dell'UE

Art. 141 Gravi disfunzioni SM

Art. 102-107 Assistenza e coop. amm. tra SMi
--

Art. 15 Obblighi operatori


Plan

Art. 10(2) Anagrafe Operatori
Art. 9(1) Categ. in base al rischio
Artt. 109-111 Piani di controllo e Art. 12(1) e All. II Capo II p. 3 Dich. obiettivi da raggiungere

Act

Art. 12(3) Az. C. in caso di carenze a seguito di verifiche di efficacia e aggiorn. proc. documentate

Art. 6 e 39 Misure appropriate alla luce dei risultati di audit



Check

Art. 12(1) e All.II C.II p.8 Monitoraggio/controllo esecuz.
Art. 12(1) e All. II capo II p. 8 Rendicontazione
Art. 12(2) Verifica efficacia secondo procedure
Art. 6 Audit Autorità competenti
Art. 39 Audit laboratori ufficiali
Art. 113 Relazione annuale

Do (azioni esecutive incluse)

Art. 9-10, 14 Controlli ufficiali
Art. 16-27 Prescr. aggiuntive sui CU
Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff.
Art. 13 Documentazione scritta
Art. 148 Riconoscimento stab.
Art. 86-91 Certif. ufficiale e attest. ufficiale
Art. 11 Rating Operatori
Art. 137-138 Azioni in caso di sospetta /accertata NC (proc. Amministrativo)
Art. 139 sanzioni (proced. sanzionat. e attuazione legge penale)
Art. 7 e Art. 138(3) Diritto di ricorso

Il regolamento (UE) N 625/2007:

Il sistema di controllo, le attività e i processi del controllo
ufficiale

APPROCCIO AI CONTROLLI UFFICIALI: PROCESSI VERTICALI E TRASVERSALI

Per ogni processo:

- quali sono gli elementi in ingresso?
- quali sono gli elementi in uscita?
- quali risorse sono necessarie?
- come si svolge il processo?
- come viene tenuto sotto controllo il processo?



**PROCEDURE
DOCUMENTATE**

Reg. (UE) 2017/625 – Aree tematiche per le procedure di controllo

ALLEGATO II - CAPO II - Aree tematiche per le procedure di controllo	ANNEX II - CHAPTER II - Subject areas for control procedures	
1. Organizzazione delle autorità competenti e relazione tra autorità competenti centrali e autorità cui esse hanno conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali o altre attività ufficiali	1. The organisation of the competent authorities and the relationship between central competent authorities and authorities to which they have conferred tasks to perform official controls or other official activities	Reg. (CE) 882/04 Allegato II Capo II: Settori per le procedure di controllo
2. Relazione tra le autorità competenti e gli organismi delegati o persone fisiche cui esse hanno delegato compiti connessi ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali	2. The relationship between competent authorities and delegated bodies or natural persons to which they have delegated tasks related to official controls or other official activities	Reg. (CE) 882/04 Allegato II Capo II: Settori per le procedure di controllo
3. Dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere	3. A statement on the objectives to be achieved	

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Reg. (UE) 2017/625 – Aree tematiche per le procedure di controllo

ALLEGATO II - CAPO II - Aree tematiche per le procedure di controllo	ANNEX II - CHAPTER II - Subject areas for control procedures	
4. Compiti, responsabilità e obblighi del personale	4. Tasks, responsibilities and duties of staff	Reg. (CE) 882/04 Allegato II Capo II: Settori per le procedure di controllo
5. Procedure di campionamento, metodi e tecniche di controllo comprese analisi, prove e diagnosi di laboratorio, interpretazione dei risultati e successive decisioni	5. Sampling procedures, control methods and techniques, including laboratory analysis, testing and diagnosis, interpretation of results and consequent decisions	Reg. (CE) 882/04 Allegato II Capo II: Settori per le procedure di controllo
6. Programmi di screening e screening mirato	6. Screening and targeted screening programmes	Reg. (CE) 882/04 Allegato II Capo II: Settori per le procedure di controllo
7. Assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro	7. Mutual assistance in the event that official controls require more than one Member State to take action	Reg. (CE) 882/04 Allegato II Capo II: Settori per le procedure di controllo

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Reg. (UE) 2017/625 – Aree tematiche per le procedure di controllo

ALLEGATO II - CAPO II - Aree tematiche per le procedure di controllo	ANNEX II - CHAPTER II - Subject areas for control procedures	
8. Azioni da adottare a seguito dei controlli ufficiali	8. Action to be taken following official controls	Reg. (CE) 882/04 Settori per le procedure di controllo
9. Collaborazione con altri servizi e dipartimenti che possano avere responsabilità in materia o con operatori	9. Cooperation with other services and departments that may have relevant responsibilities or with operators	
10. Verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio	10. Verification of the appropriateness of methods of sampling and of laboratory analysis, testing and diagnosis	
11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali	11. Any other activity or information required for the effective functioning of the official controls	Il Capo II:

Coerenza norme RCU con norme Reg. (CE) 882/2004

sostanziale

parziale

assente

Linee guida nazionali

Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del regolamento 882/2004.

INDICE

Parte 1. Scopo e campo di applicazione

Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per le autorità competenti

Parte 3. Definizioni ed acronimi

Parte 4. Autorità competente

4.1 Disposizioni generali

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni

4.4 Organizzazione

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto)

4.7 Sistema di Gestione

4.8 Sistema informativo

4.9 Risorse finanziarie

Parte 5. Personale dell'Autorità Competente e capacità di laboratorio

5.1 Formazione e addestramento

5.2 Qualificazione del personale

5.3 Sicurezza degli operatori

5.4 Capacità di laboratorio

Parte 6. Controllo ufficiale

6.1 Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali

6.2 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)

6.3 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali

Parte 7. Altre attività ufficiali

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi

Parte 9. Comunicazione e informazione

Parte 10. Sistemi di allerta e Piani di emergenza

10.1 Piani di emergenza

10.2 Sistemi di allerta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 73 del 27 marzo 2013 - Serie generale

Sped. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 marzo 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00186 ROMA

N. 22

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 7 febbraio 2013.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria».
(Rep. atti n. 46/CSR).



Le linee guida riguardano
l'intero ciclo di gestione dei
CU

Linee guida nazionali


Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004".

Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016

Le linee guida riguardano
l'intero ciclo di gestione dei CU



Sistema di controllo e regolamento (UE) 2017/625

- Il Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali prevede la necessità di strutturare un sistema di controllo riconducibile ad un sistema di gestione
- La riconduzione al sistema di gestione facilita la sistematizzazione delle attività e dei processi coerentemente con il ciclo PlanDoCheckAct

PERFORMANCE APPRAISAL PROCESS



CICLO DELLA PERFORMANCE (fasi)

D. l.vo 150/09, Capo II, art. 4



^acon valori attesi di risultato e rispettivi indicatori; ^c attivazione eventuali interventi correttivi

^dorganizzativa e individuale; ^e secondo criteri di valorizzazione del merito

^f a organi di indirizzo politico-amministrativo, vertici amministrazioni, competenti organi esterni, cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari servizi

PERFORMANCE


D. l.vo 150/09, Capo II, art. 4

Contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Legata strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita.

La misurazione della performance è utilizzata come elemento fondamentale per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi pubblici.

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE



OBIETTIVI

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative.

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Titolo II - MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Capo II Il ciclo di gestione della performance

Art. 5. Obiettivi e indicatori, D. l.vo 150/09

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi sono:

- a) **rilevanti e pertinenti** rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) **specifici e misurabili** in termini concreti e chiari;
- c) **tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;**
- d) **referibili ad un arco temporale determinato**, di norma corrispondente ad un anno;
- e) **commisurati ai valori di riferimento** derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) **confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione** con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) **correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.**

Titolo II - MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Capo II Il ciclo di gestione della performance

Art. 5. Obiettivi e indicatori, D. l.vo 150/09

DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E TARGET

Obiettivo

“È la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi; può essere strategico o operativo. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Non deve essere confuso con lo specifico valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo (vedi target).”

Target

“Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo [...]. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi.”

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

0. (obiettivi strategici o operativi)

1. indicatori

2. target

3. infrastruttura di supporto e processi

Corso

“Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”

RIETI , 26/27 settembre 2019.

**ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI: ASPETTI NORMATIVI,
ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
2017/625**

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani¹ e Dott. Antonio Menditto²

¹UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina.

²Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità



RCU_625 TITOLO II - CAPO II CONTROLLI UFFICIALI

TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI

CAPO II Controlli ufficiali

Sezione I Requisiti generali

Art. 9 Norme generali in materia di CU

Art. 10 Operatori, processi e attività soggetti a CU

Art. 11 Trasparenza dei CU

Art. 12 Procedure documentate di controllo

Art. 13 Documentazione scritta dei CU

Art. 14 Metodi e tecniche dei CU

Art. 15 Obblighi degli operatori

RCU_625– Tit. II, C. II, Sez. II Prescrizioni aggiuntive per CU e altre attività ufficiali in determinati settori

- Art. 16 Requisiti aggiuntivi
- Art. 17 Definizioni specifiche
- Art. 18-27 Norme specifiche sui CU e per le azioni intraprese dalle AC e/o altre attività ufficiali in merito a:
 - Art. 18 [...] produzione di OA destinati al consumo umano
 - Art. 19 [...] residui di sostanze pertinenti in alimenti e mangimi
 - Art. 20 [...] animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, SOA e prodotti derivati
 - Art. 21 [...] prescrizioni in materia di benessere degli animali
 - Art. 22 [...] sanità delle piante
 - Art. 23 [...] OGM per la produzione di alimenti e mangimi e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati
 - Art. 24 [...] prodotti fitosanitari
 - Art. 25 [...] produzione organica/etichett. dei prodotti biologici
 - Art. 26 [...] DOP, IGP, STG
 - Art. 27 [...] rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi

Termini definiti/citati nel RCU_625. Confronto con i termini definiti nel RCU_882

RCU_882	RCU_625
audit	audit
monitoraggio	screening (sostituisce il termine monitoraggio)
sorveglianza	screening mirato (sostituisce il termine sorveglianza)
verifica	verifica
ispezione	ispezione
campionamento per l'analisi	campionamento per l'analisi
analisi	analisi, prova e diagnosi

RCU_625, Art. 9. Norme generali in materia di CU, par. 3

I CU eseguiti prima di immettere in commercio o spostare animali e merci in vista del rilascio di certificati o attestazioni ufficiali prescritti dalla normativa di cui all'art. 1, par. 2 del RCU_625 (come condizione per immettere in commercio o spostare animali o merci), sono effettuati conformemente a:

- a) normativa di cui all'art. 1, par. 2; e
- b) atti delegati/esecuzione, adottati dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli art. da 18 a 27 del RCU_625 stesso.

RCU_625, Art. 9. Norme generali in materia di CU, par. 4

4. I CU sono eseguiti senza preavviso, tranne quando sia necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del CU. Per i CU su richiesta dell'operatore, l'AC può decidere di preavvisare o meno. I CU con preavviso non precludono CU senza preavviso.

Ad es il preavviso è permesso (considerando 33 RCU_625) per:

- CU eseguiti nei macelli durante le attività di macellazione che necessitino della presenza continua o periodica del personale o di rappresentanti delle AC presso i locali dell'operatore);
- quando la natura delle attività ufficiali di controllo lo richieda (come nel caso particolare delle attività di audit).

RCU_625, Art. 9. Norme generali in materia di CU, par. 5

5. I CU sono effettuati, per quanto possibile, in modo da:

- mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori,
- ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia dei CU.

RCU_625, Art. 9. Norme generali in materia di CU, par. 6

6. Le AC effettuano i CU allo stesso modo (adattando i CU alle situazioni specifiche), prescindendo dal fatto che essi riguardino animali e merci:
- a) disponibili sul mercato dell'UE, indipendentemente dal fatto che provengano dallo Stato membro (SM) in cui si effettuano i controlli ufficiali o da un altro SM; oppure
 - b) destinati ad essere esportati fuori dall'UE; oppure
 - c) che entrano nell'UE.
7. Nei limiti di quanto strettamente necessario per organizzare i CU, gli SM di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali/merci provenienti da un altro SM di segnalare l'arrivo di detti animali/merci.

RCU_625 – Art. 10 - Operatori, processi e attività soggetti a controlli ufficiali, par. 1

Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2, le AC effettuano CU su:

- a) animali e merci
- b) sostanze, materiali o altri oggetti che possono avere un impatto su caratteristiche o salute di animali e merci e sul loro rispetto delle prescrizioni applicabili, in tutte le fasi (produzione, trasformazione, distribuzione e uso);
- c) operatori (loro attività, compresi: mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione.

RCU_625 – Articolo 14 Metodi e tecniche dei controlli ufficiali, par. 4, lettere a) e b)

Metodi e tecniche di CU (da utilizzare a seconda dei casi):

a) esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;

b) l'ispezione di:

i) attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il controllo degli operatori e relative adiacenze;

ii) animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l'alimentazione o l'accudimento degli animali;

iii) prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;

iv) tracciabilità, etichettatura, presentazione, della pubblicità e materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti;

RCU_625 – Articolo 14 Metodi e tecniche dei controlli ufficiali, par. 4, lettere c), d, e)

Altri metodi e tecniche di CU (a seconda dei casi):

c) controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori;

d) valutazione delle procedure in materia di GMP, GHP, GAP e procedure basate sui principi del sistema HACCP;

e) esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento di alimenti, mangimi e qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;

RCU_625 – Articolo 14 Metodi e tecniche dei controlli ufficiali, par. 4, lettere f), g), h), i)

Altri metodi e tecniche di CU (a seconda dei casi):

f) interviste con gli operatori e con il loro personale; [...]

g) la verifica delle misure rilevate dall'operatore e degli altri risultati di prove;

h) campionamento, analisi, diagnosi e prove;

i) audit degli operatori;

RCU_625 – Art. 15 Obblighi degli operatori, par. 1 e 2

1. Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione di CU o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle AC, concedono al personale delle AC l'accesso a:
 - a) attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
 - b) propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
 - c) animali e merci sotto il loro controllo;
 - d) propri documenti e tutte le altre informazioni pertinenti.

2. Durante i CU e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle AC [...] nell'adempimento dei suoi compiti.

RCU_625 – Art. 15 Obblighi degli operatori, par. 1 e 2

3. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'operatore responsabile di una partita che entra nell'UE rende disponibili, in forma cartacea o elettronica, e tempestivamente, tutte le informazioni riguardanti animali e merci.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e le autorità competenti in materia di arrivo e scarico degli animali e delle merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, laddove sia necessario assicurare la loro identificazione completa e l'esecuzione efficiente dei controlli ufficiali su tali animali e merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

RCU_625 – Art. 15 Obblighi degli operatori, par. 5 e 6

5. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, gli operatori forniscono alle AC almeno i seguenti dettagli aggiornati: a) nome e forma giuridica; e b) le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo.

6. Gli obblighi degli operatori di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i CU e le altre attività ufficiali sono svolti da veterinari ufficiali, responsabili fitosanitari ufficiali, organismi delegati, autorità di controllo e persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di CU o determinati compiti relativi ad altre attività.

RCU_625 – Art. 11, Trasparenza dei CU, par. 3 – rating degli operatori

Le AC possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più CU, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici; e
- b) esistono procedure atte a garantire l'equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.

RCU_625, Art. 148 -Relazione con Reg. (CE) 852 e 853/2004 - riconoscimento stabilimenti, par. 1-3

1. Le AC stabiliscono le procedure da seguire da parte degli OSA quando chiedono il riconoscimento di un loro stabilimento conformemente ai Reg. (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004.
2. Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un OSA, l'AC effettua una visita in loco.
3. L'AC procede a riconoscere lo stabilimento per le attività interessate soltanto se l'OSA ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di alimenti.

RCU_625 - Art. 148 -Relazione con il Reg. (CE) 852 e 853/2004 - riconoscimento stabilimenti, par. 4

Riconoscimento condizionato

L'AC può concederlo se lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature.

Riconoscimento definitivo

Concesso soltanto se, da un nuovo CU, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti pertinenti della normativa in materia di alimenti. In caso di progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti pertinenti, l'AC può prorogare il riconoscimento condizionato senza eccedere tuttavia, complessivamente, 6 mesi. Eccezione: navi officina e navi congelatrici battenti bandiera degli SM (il riconoscimento condizionato non eccede complessivamente 12 mesi).

Corso

“Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”

RIETI , 26/27 settembre 2019.

LA DOCUMENTAZIONE SCRITTA DEI CONTROLLI UFFICIALI: NOZIONI SUGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani¹ e Dott. Antonio Menditto²

¹UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina.

²Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità



RCU_625 TITOLO II - CAPO II CONTROLLI UFFICIALI

TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI

CAPO II Controlli ufficiali

Sezione I Requisiti generali

Art. 9 Norme generali in materia di CU

Art. 10 Operatori, processi e attività soggetti a CU

Art. 11 Trasparenza dei CU

Art. 12 Procedure documentate di controllo

Art. 13 **Documentazione scritta dei CU**

Art. 14 Metodi e tecniche dei CU

Art. 15 Obblighi degli operatori

RCU_625 – Art. 13 Documentazione scritta dei controlli ufficiali, par. 1

Le AC elaborano la documentazione scritta di tutti i CU da esse effettuati. Tale documentazione può essere su supporto cartaceo o avere formato elettronico.

Tale documentazione comprende:

- a) una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali;
- b) i metodi di controllo applicati;
- c) gli esiti dei controlli ufficiali; e
- d) se opportuno, l'indicazione delle azioni che le autorità competenti richiedono all'operatore interessato di porre in essere sulla base degli esiti dei controlli ufficiali. [...]

RCU_625 – Art. 13 Documentazione scritta dei controlli ufficiali, par. 2 e 3

2. Se non richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o tutela di procedure giudiziarie, agli operatori sottoposti a CU è fornita, su loro richiesta, una copia della documentazione scritta dei CU, eccetto in caso di rilascio di un certificato/attestato ufficiale. Le AC informano tempestivamente per iscritto l'operatore in merito a qualsiasi caso di non conformità (NC) individuato mediante i CU.

3. Se i CU richiedono la presenza continua/periodica di personale/rappresentanti delle AC presso i locali dell'operatore, la documentazione scritta dei CU è elaborata con una frequenza che consenta alle AC e all'operatore:

- a) di essere regolarmente informati del livello di conformità; e
- b) di ricevere tempestivamente notizia di qualsiasi NC individuata mediante i CU.

RCU_625 – Art. 13 Documentazione scritta dei controlli ufficiali

- l'attività di controllo ufficiale svolta deve essere documentata sempre e comunque
- configurano "documentazione scritta" tutti i moduli adottati dall'autorità competente e compilati al fine di dare evidenza delle attività di CU svolte
- si possono mantenere denominazioni invalse nell'uso quale ad esempio "verbale di accertamento", "verbale ispettivo" etc. a patto che se ne dichiari (e se ne conosca) l'equivalenza con il termine "documentazione scritta".
- la "documentazione scritta" configura una particolare fattispecie di atto amministrativo (non provvedimento, ricognitivo, dichiarativo); in quanto tale la documentazione scritta deve "essere perfetta ed efficace"

Atti amministrativi non provvedimentali

Atti mediante i quali la pubblica amministrazione dichiara l'esistenza di un determinato fatto o atto di cui è venuta a conoscenza mediante l'opera di apprendimento dei propri organi.

Ne costituiscono esempi:

- le attestazioni (attestati)
- le certificazioni (certificati)
- la documentazione scritta relativa ai CU svolti (verbali, rapporti)
- le partecipazioni (notifiche, comunicazioni)

RCU_625 – Art. 13 Documentazione scritta dei controlli ufficiali

- la relazione configura atto pubblico poiché rientra nella nozione di atto pubblico dettata dall'art. 2699 cc., cioè di documento redatto con le richieste formalità da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove è formato
- in quanto atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cc, efficacia dell'atto pubblico)

RCU_625 – Art. 13 Documentazione scritta dei controlli ufficiali

- per orientamento giurisprudenziale, la piena efficacia probatoria di quanto riportato nella documentazione scritta dei CU si rinviene nei “fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margini di apprezzamento o discrezionalità”
- la natura e la veste giuridica attribuita alla documentazione scritta dei CU richiede una particolare attenzione da parte del pubblico ufficiale nel redigere l’atto amministrativo con la necessaria chiarezza e correttezza formale e nella tempistica di rilascio
- la documentazione scritta dei CU, in base a quanto stabilito dal legislatore comunitario, non necessariamente deve contenere eventuali misure di attuazione; pertanto la relazione di per sé non necessita della garanzia del diritto alla difesa

RCU_625 – Art. 13 Documentazione scritta dei controlli ufficiali

Trova applicazione la definizione di "GESTIONE DEI DOCUMENTI" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A). GU 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

"l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati"

Corso

“Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”

RIETI , 26/27 settembre 2019.

AZIONI ESECUTIVE DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2017/625

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani¹ e Dott. Antonio Menditto²

¹UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina.

²Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità

RCU_625 Titolo VII «Azioni esecutive», Capo I Azione delle AC e sanzioni e Capo II

TITOLO VII	Azioni esecutive (Enforcement action)
CAPO I	Azioni delle autorità competenti e sanzioni
Articolo 137	Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione
Articolo 138	Azioni in caso di accertata non conformità
Articolo 139	Sanzioni
Articolo 140	Segnalazione di violazioni
CAPO II	Misure di verifica dell'attuazione dell'Unione
Articolo 141	Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 1

Le AC che agiscono in conformità al Capo I («Azione delle AC e sanzioni», Tit. VII «Azioni esecutive») del RCU_625, danno priorità alle azioni da adottare per eliminare/contenere i rischi per:

- la sanità umana, animale e vegetale
- il benessere degli animali o
- l'ambiente (per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari)

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In caso di sospetta NC, le AC svolgono un'indagine [*investigation*, in lingua inglese, nota del redattore] per confermare o eliminare tale sospetto.

In base all'ordinamento italiano le indagini di cui sopra prevedono che il personale dell'AC che esegue il CU sia in grado di stabilire se la sospetta non conformità si connota come:

- ipotesi di reato
- illecito amministrativo
- una condotta difforme da quanto previsto dalla normativa vigente ma che non costituisce, di per sé, né illecito amministrativo, né illecito penale

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In base all'ordinamento italiano in caso di ipotesi di reato:

- trova applicazione l'art. Art. 220 «Attività ispettive e di vigilanza» di cui al D. Lgs 271/1989: «Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del Codice» [di procedura penale]

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In base all'ordinamento italiano in caso di illecito amministrativo:

- trova applicazione l'art. 13 della Legge 689/1981 che recita: «Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria»
-

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In base all'ordinamento italiano in caso di una condotta difforme da quanto previsto dalla normativa vigente ma che non costituisce ne' illecito amministrativo, né illecito penale:

- si applica la legge 241/90, art. 21-ter "Esecutorietà", c. 1: «Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge»
- un "modo" stabilito dalla legge: art. 6, c. 7, D. Lgs. 193/2007: nel caso in cui l'AC "riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000»

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 3

Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:

- a) un'intensificazione dei CU su animali, merci e OP per un periodo di tempo opportuno
- b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 1

1. Se il caso di NC è accertato, le AC:

- a) intraprendono ogni azione necessaria a determinare origine e entità della NC e per stabilire le responsabilità dell'OP
- b) adottano le misure opportune per assicurare che l'OP interessato ponga rimedio ai casi di NC e ne impedisca il ripetersi

Nel decidere le misure da adottare, le AC tengono conto della natura di tale NC e dei precedenti dell'OP per quanto riguarda la conformità.

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 2, lettere da a) a c)

Le AC adottano ogni provvedimento ritenuto opportuno, per garantire la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2 del RCU_625, in particolare:

- a) dispongono o eseguono trattamenti su animali
 - b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria
 - c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori
-

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 2, lettere da d) a g)

Altre tipologie di provvedimenti:

- d) limitare o vietare immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione o esportazione di animali e di merci e vietare o disporre il loro ritorno nello SM di spedizione
- e) disporre che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
- f) disporre che determinate attività dell'OP interessato siano soggette a CU più numerosi o sistematici
- g) disporre richiamo, ritiro, rimozione e distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 2, lettere da h) a k)

Altre tipologie di provvedimenti (in forma di disposizioni):

- h) isolamento/chiusura, per tempi appropriati, in toto/parte delle attività dell'OP interessato (stabilimenti, sedi o altri locali)
- i) cessazione, in toto/parte, per tempi appropriati, delle attività dell'OP (se del caso, dei siti internet che gestisce/utilizza)
- j) sospensione/ritiro di: registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/sede o mezzo di trasporto; autorizzazione del trasportatore; certificato di idoneità del conducente
- k) macellazione o abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 3 e 4

3. Le autorità competenti trasmettono all'OP interessato o a un suo rappresentante:
 - a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
 - b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.
4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 5

5. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le AC adottano misure opportune, tra cui:
- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni
 - b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali
 - c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2

RCU_625. Articolo 139 Sanzioni (Penalties, in lingua inglese)

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse

RCU_625. Articolo 139 Sanzioni, paragrafo 2

Gli SM provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore

RCU_625. Articolo 140 Segnalazione di violazioni, par. 1 e 2

1. Gli SM provvedono affinché le AC dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del RCU_625
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito
 - b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
 - c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell'Unione e nazionale

Modalità di “segnalazione” previste dall’ordinamento italiano

In base all’ordinamento italiano le violazioni potenziali o effettive del RCU_625 possono configurarsi come: illeciti penali; illeciti amministrativi, condotte, che seppure rappresentino una violazione di una o più norme cogenti, non configurano né illecito penale né illecito amministrativo.

Le diverse modalità con cui procedere alla “segnalazione” delle fattispecie di cui sopra sono elencate di seguito (elenco non esaustivo):

- denuncia (artt. 331 e seguenti del cpp)
- informativa di reato (art. 347 del cpp)
- referto (art. 334 del cpp e art. 365 del codice penale, cp)
- querela (artt. 336 e seguenti del cpp, articolo 120 del cp)
- esposto (art. 1 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio Decreto 773/1931 e relativo regolamento per l’esecuzione approvato con R.D. 635/ 1940, artt. 5, 6)

Corso

“Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”

RIETI , 26/27 settembre 2019.

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA IN SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA: VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI FILIERA AGRO-ALIMENTARE

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani¹ e Dott. Antonio Menditto²

¹UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina.

²Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità

DISAMBIGUAZIONE

LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' (VERIFICATION OF COMPLIANCE) NON DEVE ESSERE CONFUSA CON LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' (CONFORMITY ASSESSMENT)

LA DIVERSIFICAZIONE DEI POTERI E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- La divisione dei poteri è uno dei principi cardine dello stato liberale; questa divisione consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche nell'ambito della sovranità dello Stato – legislazione, amministrazione e giurisdizione – e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri.
 - I tre poteri dello Stato sono:
 - Il potere legislativo, ossia il potere di fare le leggi, è in capo al Parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa;
 - Il potere esecutivo, ossia il potere di rendere esecutive le norme, è attribuita agli organi che compongono il governo e la pubblica amministrazione;
 - Il potere giudiziario è attribuito ai giudici.
-

LA SEPARAZIONE TERRITORIALE DEI POTERI

- Occorre sottolineare che, oltre alla separazione dei poteri così intesa, detta orizzontale o funzionale, si parla anche di separazione dei poteri verticale o territoriale, con riferimento alla distribuzione dell'esercizio delle funzioni pubbliche su più livelli territoriali (stato e altri enti territoriali).
 - Il sistema verticale coesiste, di fatto, con quello funzionale:
 - ad esempio, nell'ordinamento italiano la funzione legislativa, oltre a essere separata da quella esecutiva e giurisdizionale, è esercitata su due livelli territoriali (statale e regionale)
 - ad esempio le competenze in materia di controllo ufficiale della filiera agroalimentare sono distribuite su tre livelli: autorità competente centrale e autorità competenti regionali e locali
-

Organizzazione della pubblica amministrazione (PA) – Gli Enti

- Presidenza del Consiglio dei ministri
- **Ministeri e le loro articolazioni centrali e locali**
- Istituzioni scolastiche
- Agenzie e le aziende autonome
- Autorità amministrative indipendenti
- **Regioni**, province, comuni e altri enti territoriali locali
- Altri enti pubblici, nazionali e locali, tra cui:
 - istituzioni universitarie
 - enti pubblici di ricerca
 - camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
 - **enti che compongono il Servizio Sanitario Nazionale.**

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (AD ELEVATO CONTENUTO TECNICO SCIENTIFICO)

L'attività amministrativa è quell'attività mediante la quale i soggetti della pubblica amministrazione provvedono alla cura dell'interesse pubblico, interessi loro affidati dopo che la funzione legislativa ha scelto i fini da perseguire.

Quali interessi pubblici sono tutelati dalle autorità competenti che effettuano controlli ufficiali e altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare?

INTERESSI PUBBLICI TUTELATI

Considerando 3, Reg. (UE) 2017/625

- garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche.
 - la normativa dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale,
 - nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all'uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali,
 - nonché di garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari.
-

DIVERSIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 1, paragrafo 2 del reg. (UE) 2017/625 (settori oggetto di controllo ufficiale e altre attività ufficiali)

- alimenti
 - emissione deliberata nell'ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi
 - mangimi
 - prescrizioni in materia di salute animale
 - sottoprodotti di origine animale
 - prescrizioni in materia di benessere degli animali
 - le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
 - prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (eccetto attrezzatura per l'applicazione di pesticidi)
 - produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
 - uso e etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
-

LA VERIFICA DELLA CONFORMITA'

- Lo strumento utilizzato dalle autorità competenti è la valutazione della conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione.
 - Tale normativa, indicata in seguito collettivamente come «legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare», contribuisce al funzionamento del mercato interno.
 - La verifica della conformità viene effettuata mediante:
 - CONTROLLI UFFICIALI
 - ALTRE ATTIVITA' UFFICIALI
 - Oggetto della verifica della conformità sono:
 - Gli operatori della filiera agroalimentare
 - Gli animali
 - Le merci
-

I principi alla base dell'azione della P.A.

L'azione amministrativa deve essere regolata sulla base dei due principi costituzionali contemplati dall'art.97: il buon andamento e imparzialità.

Sulla base di quelli elaborati a livello comunitario, anche l'efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, economicità, principi assorbiti nel nostro ordinamento dalla legge sul procedimento amministrativo (l.241/1990), devono essere posti alla base dell'azione della P.A.



I principi dell'attività amministrativa

Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [Cost. 95], in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [Cost. 28].

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [Cost. 51].

I principi dell'attività amministrativa

L. 7 agosto 1990, n. 241¹, Capo I – Principi
Articolo 1. Principi generali dell'attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. [...]

¹ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (e s.m.i.)

Altri principi dell'attività amministrativa

- **Leale cooperazione istituzionale tra Stato ed enti territoriali**, art. 120 della Costituzione, legge 15/2005
- **Informatizzazione dell'attività amministrativa**, D.L.vo 82/2005 e smi
- **Definizione di procedure documentate**, Art. 8(1) e All. II, Capo II del Reg. (CE) 882/2004
- **Ciclo della performance**, D. l.vo 150/09, Capo II, art. 4
- **Estrinsecazione in atti di varia natura**, legge 241/1990 e s.m.i.

Gli atti della P.A.

- Gli atti che l'amministrazione può compiere possono essere raggruppati in due grandi categorie: gli atti di diritto pubblico e gli atti di diritto privato.
 - La pubblica amministrazione può agire ponendosi di superiorità rispetto ai soggetti privati. In questo caso gli atti della pubblica amministrazione sono espressione della sua autorità: per la loro efficacia è sufficiente la volontà dell'amministrazione stessa.
 - Sono comunque atti unilaterali e vengono chiamati provvedimenti amministrativi.
 - La pubblica amministrazione può anche agire ponendosi sullo stesso piano dei privati. In questo caso essa dà vita a contratti che sono regolati dal diritto privato. Si tratta di atti bilaterali quindi divengono efficaci solo con il consenso dei soggetti privati. Però a differenza dei privati la pubblica amministrazione non è libera di compiere a sua discrezione gli atti preparatori del contratto, ma deve seguire apposite norme di diritto pubblico.
-

Classificazione degli atti amministrativi in base alla natura dell'attività esercitata

- L'attività amministrativa si estrinseca in:
 - atti di amministrazione attiva, attraverso cui una PA agisce in modo tale da realizzare concretamente le finalità pubbliche
 - atti di amministrazione consultiva e cioè con pareri, consigli e orientamenti da destinare alle autorità che concretamente agiscono in un determinato ambito
 - atti di controllo (di legittimità e di merito) con cui viene sindacato l'operato della stessa PA

Classificazione degli atti amministrativi in relazione agli effetti prodotti sulle situazioni giuridiche di soggetti terzi

- Atti amministrativi provvedimentali (Provvedimenti amministrativi)
- Atti amministrativi non provvedimentali

Tipologie di atti amministrativi provvedimentali

- **autorizzazioni** provvedimenti che autorizzano il destinatario a svolgere una certa attività o servizio. Esempio: l'autorizzazione di un mezzo di trasporto ai fini del trasporto di animali vivi;
- **concessioni**, provvedimenti con cui la P.A. permette al destinatario di usare beni della P.A., o di godere di diritti nuovi, attribuiti dalla stessa P.A. Esempio: la concessione di un riconoscimento condizionato ad uno stabilimento;
- **ordini**, provvedimenti con i quali la P.A., a seguito di una scelta discrezionale a sua volta conseguente ad un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro un determinato comportamento sulla base della propria volontà. Esempio la sospensione di uno stabilimento.
- **atti ablativi** (ad es. confisca)

Tipologie di atti amministrativi non provvedimentali

- **atti propulsivi** (piano/programma dei controlli)
- **atti consistenti in manifestazioni di scienza e conoscenza** (documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali)
- **atti certificativi** (certificato ufficiale)
- **atti consistenti in manifestazioni di giudizio** (pareri)
- **atti partecipativi** (relata di notifica)
- **atti di controllo** (della legittimità e del merito: visto si approva; omologazione)
- **atti di intimazione** (diffida ad adempiere)

Criteri per la redazione degli atti amministrativi

- chiarezza
- precisione
- coerenza
- semplicità
- economia

Criteri per la redazione degli atti amministrativi – la chiarezza

La **chiarezza** richiede:

- contenuti informativi ben riconoscibili e interpretabili da parte del destinatario
- la concatenazione logica dei contenuti basata su uno sviluppo coerente e graduale rispetto alle conoscenze pregresse del destinatario e alle sue aspettative di conoscenza dell'argomento trattato
- progressione informativa del testo rispettosa dei punti cardine di un testo ben formato (Chi?, Che cosa?, Perché?, Dove?, Quando?)
- massima evidenziazione di: soggetto che adotta l'atto, oggetto dell'atto, decisione che è stata presa, motivazioni che la giustificano, modi e tempi di applicazione del testo dispositivo.

Criteri per la redazione degli atti amministrativi – la precisione

La **precisione** prevede:

- parole usate e connessioni logiche tra frasi univoche ed esplicite
- vaghezza e ambiguità lessicali favoriscono incertezze nell'interpretazione del testo
- connettivi frasali troppo lunghi, arcaici o involuti ne rallentano la comprensione

Criteria per la redazione degli atti amministrativi – la coerenza (linguistica)

La **coerenza** (linguistica) prevede:

- la possibilità di riconoscere senza equivoci quando in un testo ci si riferisce a uno stesso argomento
- la possibilità di seguire lo sviluppo logico degli argomenti trattati

Criteria per la redazione degli atti amministrativi – la coerenza (linguistica)

Un testo è **semplice** se:

- dà preferenza a parole conosciute dalla maggior parte dei cittadini o se riesce a parafrasare o a spiegare con sinonimi o esempi gli inevitabili tecnicismi
- se organizza i periodi in modo lineare con poche subordinate e con un uso adeguato della punteggiatura.

Criteri per la redazione degli atti amministrativi – la coerenza (linguistica)

Un testo è **economico** se:

- contiene tutto quello che è necessario e solo quello che è adeguato allo sviluppo del suo contenuto.
- è privo di ridondanze, cioè parole e frasi che ripropongono inutilmente concetti già espressi.

LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' E I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Legge 241/1990, Art. 3 Motivazione del provvedimento
 - 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
 - 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
 - 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
 - 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
-

Intesa 212/CSR 2016 – Scala della conformità

Scala della conformità	Livello di conformità	Azioni conseguenti
SI (SI maiuscolo) Requisito/procedura completamente rispettato	Conforme al requisito	Nessuna
si (si minuscolo) Requisito/procedura da modificare che comunque non influisce al momento sul rischio	Conforme da migliorare	Indicazioni di miglioramento di cui all'art. 9(2) del Reg. 882/04
nc minore Requisito/procedura non completamente rispettati ma che comunque non influisce al momento sul rischio	Non conforme in maniera minore	Imposizione (art .54 comma 2, lettera a, regolamento 882/2004)
NC grave Requisito/procedura non rispettati	Non conforme	(art 54 ,comma 2, lettera b,c,d,e,f,g,h e art 55 regolamento 882/2004)

Corso

“Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”

RIETI , 26/27 settembre 2019.

LA CERTIFICAZIONE UFFICIALE REGOLAMENTO (UE) 2017/625 [...] E REGOLAMENTO (CE) 882/2004 [...]

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani¹ e Dott. Antonio Menditto²

¹UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina.

²Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità



Certificazione ufficiale: definizioni del RCU_882 e del RCU_625 a confronto

RCU_882, Art. 2. Definizioni, paragrafo 12

- «certificazione ufficiale»:

la procedura per cui l'autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità

RCU_625 Art. 3. Definizioni, paragrafo 25

- «certificazione ufficiale»:

la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Articolato dedicato alla certificazione ufficiale – RCU_882 e RCU_625 a confronto

RCU_882

TITOLO II Controlli ufficiali ad opera degli Stati Membri

CAPO VII Altre disposizioni

Art. 30 Certificazione ufficiale

RCU_625

TITOLO II Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati Membri

CAPO VII Certificazione ufficiale

Art. 86 Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

Art. 87 Certificati ufficiali

Art. 88 Firma e rilascio di certificati ufficiali

Art. 89 Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali

Art. 90 Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

Art. 91 Attestati ufficiali

Definizione di controllo ufficiale - RCU_882 e RCU_625 a confronto

RCU_882 – Art. 2, Definizioni, par. 1, «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

RCU_625 - Art. 2 «Controlli ufficiali e altre attività ufficiali», par. 1 [...]per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:

- a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
- b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

RCU_625, art. 3, par. 26, 27, e 28 - altri termini e definizioni inerenti la certificazione ufficiale:

26) «certificatore»: a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o b) qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

27) «certificato ufficiale»: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

28) «attestato ufficiale»: qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Formazione in materia di certificazione ufficiale – regolamenti a confronto

- RCU_882
 - Allegato II Autorità Competenti
 - CAPO I: Tematiche per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali
 - punto 9 Sistemi ufficiali di certificazione

- RCU_625
 - Allegato II
 - Capo I Formazione del Personale delle Autorità Competenti
 - punto 9 Sistemi ufficiali di certificazione

Procedure di controllo e certificazione ufficiale - RCU_882 e RCU_625 a confronto

RCU_882

- ALLEGATO II AUTORITÀ COMPETENTI
- CAPO II: Settori per le procedure di controllo
- Punto 8 Le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali
[in lingua inglese: *Action to be taken following official controls*, N.d.R.]

RCU_625

- ALLEGATO II
- CAPO II Aree tematiche per le procedure di controllo
- Punto 8 Azioni da adottare a seguito dei controlli ufficiali
[in lingua inglese: *Action to be taken following official controls*, N.d.R.]

RCU_882, Articolo 30, Certificazione ufficiale, par. 1

Fatti salvi i requisiti di Certificazione adottati per la salute e il benessere degli animali, la Commissione può adottare requisiti inerenti:

- a) circostanze nelle quali è necessaria una Certificazione;
- b) modelli dei certificati;
- c) qualificazioni dei funzionari certificanti;
- d) principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica;
- e) procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati e di certificati di sostituzione;
- f) partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre partite;
- g) documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i CU.

RCU_882, Articolo 30, Certificazione ufficiale, par. 2 e 3

2. Quando è richiesta questa certificazione ufficiale si assicura che:
 - a) sussista una correlazione tra il certificato e la partita;
 - b) l'informazione riportata sul certificato sia accurata e autentica.

3. Un modello unico di certificato unisce, se del caso, i requisiti riguardanti la certificazione ufficiale dei mangimi e degli alimenti ad altri requisiti di certificazione ufficiale.

RCU_625 e certificazione ufficiale, Art. 86, Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale, par. 1

1. La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di:
 - a) certificati ufficiali; o
 - b) nei casi contemplati dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, attestati ufficiali.

RCU_625 e certificazione ufficiale, Art. 86, Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale, par. 2

Laddove le AC delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all'art. 91 [Attestati ufficiali], par. 1, tale delega è conforme alle disposizioni degli artt. da 28 a 33.

- Art. 28 Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
- Art. 29 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati
- Art. 30 Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
- Art. 31 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali
- Art. 32 Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche
- Art. 33 Obblighi delle autorità competenti deleganti.

RCU_625 e certificati ufficiali, Articolo 87 - Certificati ufficiali

In base all'articolo 87, gli articoli 88, 89 e 90 si applicano:

- a) quando le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale; e
- b) ai certificati ufficiali necessari ai fini dell'esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi o richiesti all'autorità competente di uno Stato membro di spedizione dall'autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a partite di animali e merci che devono essere esportate in paesi terzi.

RCU_625, Art. 88, firma e rilascio certificati ufficiali, par. 1 e 2

1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle AC.
2. Le AC designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori:
 - a) siano imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione; e
 - b) abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento.

RCU_625, Art. 88, firma e rilascio certificati ufficiali, par. 3

3. Presupposti per firma e rilascio di CertUFF da parte del Cert:
- a) conoscenza diretta del Cert, di fatti e dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite: i) CU; o ii) acquisizione di un altro CertUff rilasciato dalle AC;
 - b) conoscenza, accertata da altra persona autorizzata a tal fine dalle AC e operante sotto il loro controllo, di fatti e dati pertinenti per la certificazione, a condizione che il Cert possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;
 - c) conoscenza di fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati di CU regolari, così che il Cert abbia accertato che le condizioni per il rilascio del CertUff sono soddisfatte.
4. I CertUff sono firmati dal Cert, quando la normativa di cui all'art. 1, par. 2, lo richieda.

RCU_625, Art. 89, Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali, par. 1

1. I CertUff:

- a) recano un codice unico;
- b) non sono firmati dal Cert se non compilati o incompleti;
- c) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'UE comprese dal Cert e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello SM di destinazione;
- d) sono autentici ed esatti;
- e) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e
- f) consentono di verificare facilmente il collegamento tra certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e partita, lotto o singolo animale o singola merce cui il certificato si riferisce.

RCU_625, Art 89, Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali, par 2 e Art. 138, par. 5

Art. 89 Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali, par. 2

- 2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l'uso improprio di certificati ufficiali.

Art. 138 Azioni in caso di accertata non conformità, par. 5

In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:

- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
- b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
- c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2.

RCU_625, Art. 90, Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme degli art. 88 e 89 relativamente a:

- a) modelli di CertUff e norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all'art. 1, par. 2;
- b) Meccanismi/disposizioni tecniche per garantire il rilascio di CertUff esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;
- c) procedure da seguire in caso di ritiro dei CertUff e per il rilascio di certificati di sostituzione;
- d) norme per il rilascio di copie autenticate dei CertUff;
- e) formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei CU;
- f) norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche.

RCU_625, Art. 91, Attestati ufficiali, par 1 e 2

1. Se il RUC_625 o le norme di cui all'art. 1, par. 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle AC, o da parte delle AC stesse, si applicano i par. da 2 a 4 del presente articolo.
2. Gli attestati ufficiali:
 - a) sono autentici ed esatti;
 - b) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; e
 - c) se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l'attestato ufficiale e tale partita o lotto.

RCU_625, Art. 91, Attestati ufficiali, par. 3

Le AC provvedono affinché il personale che esegue i CU per supervisionare il rilascio di attestati ufficiali o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle AC, il personale coinvolto nel rilascio di tali attestati ufficiali:

- a) sia imparziale e esente da qualsiasi conflitto di interessi e in particolare non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale rispetto a quanto è certificato dall'attestato ufficiale; e
- b) abbia ricevuto adeguata formazione riguardo a:
 - i) le norme la conformità alle quali è certificata dall'attestato ufficiale e la valutazione tecnica di conformità a tali norme;
 - ii) le norme pertinenti figuranti nel RCU_625

RCU_625, Art. 91, Attestati ufficiali, par 4

Le AC effettuano controlli ufficiali regolari per verificare che:

- a) gli operatori che rilasciano gli attestati si conformino alle condizioni stabilite nelle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
- b) l'attestato sia rilasciato sulla base di fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili.

Corso

“Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”

RIETI , 26/27 settembre 2019.

AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ SOSPETTA O ACCERTATA: IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ORDINARIO

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani¹ e Dott. Antonio Menditto²

¹UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina.

²Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità



NON CONFORMITA

- **SOSPETTA:** le autorità competenti svolgono
- un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto
 - a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
 - b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.
- **ACCERTATA:** le AC pongono in essere azioni esecutive e cominano sanzioni
- Personale addetto ai controlli ufficiali
- Responsabili del procedimento o loro delegati
- Agenti e organi accertatori
- Ufficiali di polizia giudiziaria

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo si configura come una serie di atti tramite i quali la pubblica amministrazione (PA):

- definisce e manifesta la propria volontà, ovvero
- produce gli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.

Affinché un atto amministrativo sia perfetto ed efficace, esso deve essere emanato dopo avere seguito un particolare iter, comprendente più atti e operazioni, che, nel loro complesso prendono il nome di procedimento amministrativo.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo garantisce la corretta formazione della volontà della PA nel rispetto dei principi sanciti all' art. 97 della Costituzione di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, ripresi ed estesi dalla legge 241/1990 che, nel dettare le regole del procedimento amministrativo, fa propri i principi costituzionali sopra citati e vi aggiunge gli ulteriori criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, trasparenza.

Obblighi di pubblicazione - procedimenti amministrativi

D.L.vo 33/2013 - Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi [...]

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.

Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) breve descrizione procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) ufficio del procedimento, unitamente a recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente adozione provvedimento finale, con indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

Obblighi di pubblicazione - procedimenti amministrativi

D.L.vo 33/2013 - Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi [...]

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.

e) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

Obblighi di pubblicazione - procedimenti amministrativi

D.L.vo 33/2013 - Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi [...]

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.

l) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 ;

m) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

[n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento (104).]

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

[...]

FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Riscontrabili nella generalità dei casi:

- fase dell'iniziativa;
- fase istruttoria;
- fase costitutiva;
- fase integrativa dell'efficacia.

FASE DELL'INIZIATIVA

E' quella in cui viene avviato il procedimento.

L'avvio può essere deciso:

- dallo stesso organo competente ad adottare l'atto terminale (avvio d'ufficio)
- essere conseguenza di un atto d'impulso, che può provenire:
 - da un privato (istanza)
 - da un altro organo pubblico (richiesta, detta proposta quando, oltre a chiedere l'avvio del procedimento, indica anche il contenuto del suo atto terminale).

FASE ISTRUTTORIA

Comprende le attività volte alla ricognizione e alla valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale.

È fase che presenta maggior variabilità secondo la natura del procedimento.

L'organo competente (OC, anche detto organo attivo) può acquisire il giudizio di un altro organo, di solito collegiale (detto organo consultivo), per decidere con cognizione di causa. L'atto con il quale viene manifestato tale giudizio è detto parere, che può essere:

- facoltativo (l'OC non è tenuto a chiederlo)
- obbligatorio (l'OC è tenuto a chiederlo ma non a conformarsi ad esso)
- vincolante (l'OC è tenuto a chiederlo e conformarsi ad esso).

FASE DECISORIA

Durante tale fase (detta anche deliberatoria o costitutiva) l'organo competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, assume la sua decisione e adotta l'atto terminale (provvedimento amministrativo, *Provv. Amm.*).

Tale atto, al termine della fase decisoria, è perfetto, ma non necessariamente efficace, ossia in grado di produrre i suoi effetti.

L'atto che conclude il procedimento può non avere natura di provvedimento.

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

Comprende gli eventuali atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché questo divenga efficace.

Rientrano in questa fase, tra gli altri:

- la comunicazione o pubblicazione, in varie forme, dell'atto, quando questo è recettizio, ossia quando la sua efficacia è condizionata alla conoscenza da parte del destinatario;
- i controlli preventivi nel corso dei quali un organo diverso da quello attivo (detto organo di controllo) verifica la conformità dell'atto all'ordinamento (controllo di legittimità) o la sua opportunità (controllo di merito); l'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria affinché l'atto possa divenire efficace.
- l'esecuzione forzata del provvedimento, anche avvalendosi della forza pubblica, qualora uno o più privati non vi ottemperino

CONTROLLI SUCCESSIVI

Non costituiscono una fase del procedimento i controlli successivi.

Possono rappresentare un procedimento a sé stante.

I controlli successivi, come i controlli preventivi, possono essere di legittimità o di merito.

L'esito del controllo non condiziona l'efficacia dell'atto ma, sulla base dell'esito negativo, può essere adottato un provvedimento di rimozione dell'atto stesso (annullamento) o dei suoi effetti (revoca).

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - diritto amministrativo

Indica un particolare tipo di atto amministrativo con il quale un'autorità amministrativa manifesta la propria volontà, nell'esercizio dei suoi poteri.

Tipicamente si tratta dell'atto amministrativo conclusivo di una sequenza di atti all'interno di un procedimento amministrativo supervisionato da un responsabile del procedimento amministrativo.

Tramite un provvedimento amministrativo **si crea, modifica o estingue una determinata situazione giuridica soggettiva al fine di realizzare un particolare interesse pubblico affidato alla cura della pubblica amministrazione che ha posto in essere il provvedimento.**

CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- tipico, deve essere espressamente previsto dall'ordinamento;
- nominativo, per ogni interesse pubblico alla cui cura l'amministrazione è preposta deve essere previsto il provvedimento amministrativo corrispondente;
- autoritativo, produce i suoi effetti nonostante e anche contro la volontà del destinatario o dei destinatari;
- unilaterale, è manifestazione della sola volontà della PA;
- esecutorio¹, le autorità pubbliche ne possono dare immediata e diretta esecuzione, senza che sia necessaria una preventiva pronuncia giurisdizionale (da parte di un giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, nell'ambito di un processo).
- inoppugnabile, dopo la scadenza dei termini di proposizione esso non è più impugnabile da parte degli interessati tramite ricorsi amministrativi o giurisdizionali
- esterno

¹ Negli ultimi anni si è affermato il principio tendenziale che guarda con favore al superamento del vecchio dogma che attribuiva alla PA - in generale - il dovere di agire mediante poteri di imperio. Tale orientamento è stato sancito dalla L. 15/2005, che ha aggiunto il comma 1-bis alla legge 241/1990. Viene stabilito il principio generale secondo cui le PA nell'adozione di atti di natura non autoritativa agiscono secondo le norme del diritto privato; tale disposizione è riferita all'intera azione amministrativa.

ATTI DI DIRITTO PUBBLICO

posti in essere secondo i principi e le forme del diritto pubblico; la PA agisce come organo pubblico, dotato anche di poteri di imperio, in posizione di supremazia rispetto ai destinatari dei propri atti; quando la PA emette degli atti seguendo le norme di diritto pubblico, i privati sono tenuti ad assoggettarsi; qualora tale assoggettamento non avvenisse spontaneamente, la PA potrà utilizzare la forza pubblica per dare esecuzione alle proprie statuizioni.

Se il privato ritenesse leso il proprio diritto potrà ricorrere al TAR per farlo valere, ma potrà anche invitare l'amministrazione ad agire in autotutela, che sarà libera di modificare o revocare l'atto, accogliendo la segnalazione del privato su violazioni di legge o regolamento.

ATTI DI DIRITTO PRIVATO

atti di diritto privato, sono posti in essere dalla PA allorché agisca secondo le norme civili, ponendo in essere negozi di diritto privato. La PA si troverà così su un piano di parità rispetto agli altri soggetti privati dell'ordinamento.

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

- intestazione
- preambolo
- motivazione
- dispositivo
- luogo
- data
- sottoscrizione

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

Centro di imputazione giuridica che pone in essere l'atto. Organo della P.A. competente all'emanazione dell'atto e legittimamente investito della funzione che esercita, ovvero soggetto privato generalmente in forza di un provvedimento di concessione e limitatamente a quegli atti che costituiscono estrinsecazione dell'esercizio della pubblica potestà conferita. E' l'Ente, tramite chi lo rappresenta, che emana l'atto.

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

Res su cui l'atto incide: un comportamento, un fatto, un bene; termine passivo nei confronti del quale l'atto opera le sue modificazioni; l'oggetto deve essere determinato, possibile e lecito.

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

Organo pubblico o soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento. Il destinatario deve essere determinato o determinabile: la sua mancanza determina la nullità dell'atto, l'errata individuazione comporta l'annullabilità.

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

Parte precettiva dell'atto, ovvero ciò che con esso si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare.

Deve essere possibile lecito determinato/determinabile.

Per l'articolo 3 della legge 241 del 1990, ad esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve riportare:

- i presupposti di fatto
- le ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell'amministrazione

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

Chiamato anche causa. Attiene all'aspetto funzionale dell'atto, allo scopo che esso persegue. L'atto deve essere preordinato ad un compito della P.A. La sua finalità concreta deve essere collegata alla funzione

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO



Si tratta della consapevolezza di porre in essere l'atto. Non è il momento psichico dell'agente, ma rileva la volontà di porre in essere quel determinato atto amministrativo tenuto conto dell'attività amministrativa esercitata. Deve trasparire dall'atto nella sua interezza.

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

Ogni atto amministrativo deve essere manifestato (esternato, emesso) dall'organo della P.A. Il principio è quello della libertà di forma, ma prevalentemente si ricorre alla forma scritta ad substantiam.

- intestazione
- preambolo
- motivazione
- dispositivo
- luogo
- data
- sottoscrizione

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

- La condizione rappresenta un avvenimento futuro ed incerto.
- Può trattarsi di una condizione sospensiva, per cui gli effetti dell'atto si realizzano al verificarsi dell'avvenimento, o di una condizione risolutiva, per cui gli effetti dell'atto cessano al verificarsi dell'avvenimento. La condizione può essere apposta a tutti gli atti discrezionali di amministrazione attiva e a quelli di controllo ma non può essere apposta agli atti consultivi.

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

Il termine rappresenta un momento futuro e certo a partire dal quale (è il cosiddetto termine iniziale) o fino al quale (è il cosiddetto termine finale) l'atto avrà efficacia. Il termine può essere posto discrezionalmente solo agli atti per i quali la legge non prescrive diversamente; infatti è la legge stessa che prevede l'apposizione di un termine.

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

□ la pubblica amministrazione nel provvedere su una data materia, si riserva di adottare future determinazioni in ordine all'oggetto stesso

ELEMENTI ATTO AMMINISTRATIVO PROVVEDIMENTALE

ELEMENTI ESSENZIALI ATTO AMMINISTRATIVO

Soggetto

Oggetto

Destinatario

Contenuto

Fine tipico

Volontà

Forma

ELEMENTI ACCIDENTALI

Condizioni

Termine

Riserve

Onere

▫ Anche detto Modo. Può essere apposto ad un atto amministrativo solo nei casi previsti dalla legge; ad esempio la licenza di guida può comportare un modo (l'uso degli occhiali) per il privato.

Corso

“Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”

RIETI , 26/27 settembre 2019.

AZIONI ESECUTIVE DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2017/625

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani¹ e Dott. Antonio Menditto²

¹UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina.

²Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità

RCU_625 Titolo VII «Azioni esecutive», Capo I Azione delle AC e sanzioni e Capo II

TITOLO VII	Azioni esecutive (Enforcement action)
CAPO I	Azioni delle autorità competenti e sanzioni
Articolo 137	Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione
Articolo 138	Azioni in caso di accertata non conformità
Articolo 139	Sanzioni
Articolo 140	Segnalazione di violazioni
CAPO II	Misure di verifica dell'attuazione dell'Unione
Articolo 141	Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 1

Le AC che agiscono in conformità al Capo I («Azione delle AC e sanzioni», Tit. VII «Azioni esecutive») del RCU_625, danno priorità alle azioni da adottare per eliminare/contenere i rischi per:

- la sanità umana, animale e vegetale
- il benessere degli animali o
- l'ambiente (per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari)

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In caso di sospetta NC, le AC svolgono un'indagine [*investigation*, in lingua inglese, nota del redattore] per confermare o eliminare tale sospetto.

In base all'ordinamento italiano le indagini di cui sopra prevedono che il personale dell'AC che esegue il CU sia in grado di stabilire se la sospetta non conformità si connota come:

- ipotesi di reato
- illecito amministrativo
- una condotta difforme da quanto previsto dalla normativa vigente ma che non costituisce, di per sé, né illecito amministrativo, né illecito penale

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In base all'ordinamento italiano in caso di ipotesi di reato:

- trova applicazione l'art. Art. 220 «Attività ispettive e di vigilanza» di cui al D. Lgs 271/1989: «Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del Codice» [di procedura penale]

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In base all'ordinamento italiano in caso di illecito amministrativo:

- trova applicazione l'art. 13 della Legge 689/1981 che recita: «Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria»
-

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In base all'ordinamento italiano in caso di una condotta difforme da quanto previsto dalla normativa vigente ma che non costituisce né illecito amministrativo, né illecito penale:

- si applica la legge 241/90, art. 21-ter "Esecutorietà", c. 1: «Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge»
- un "modo" stabilito dalla legge: art. 6, c. 7, D. Lgs. 193/2007: nel caso in cui l'AC "riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000»

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 3

Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:

- a) un'intensificazione dei CU su animali, merci e OP per un periodo di tempo opportuno
- b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 1

1. Se il caso di NC è accertato, le AC:

- a) intraprendono ogni azione necessaria a determinare origine e entità della NC e per stabilire le responsabilità dell'OP
- b) adottano le misure opportune per assicurare che l'OP interessato ponga rimedio ai casi di NC e ne impedisca il ripetersi

Nel decidere le misure da adottare, le AC tengono conto della natura di tale NC e dei precedenti dell'OP per quanto riguarda la conformità.

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 2, lettere da a) a c)

Le AC adottano ogni provvedimento ritenuto opportuno, per garantire la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2 del RCU_625, in particolare:

- a) dispongono o eseguono trattamenti su animali
 - b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria
 - c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori
-

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 2, lettere da d) a g)

Altre tipologie di provvedimenti:

- d) limitare o vietare immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione o esportazione di animali e di merci e vietare o disporre il loro ritorno nello SM di spedizione
- e) disporre che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
- f) disporre che determinate attività dell'OP interessato siano soggette a CU più numerosi o sistematici
- g) disporre richiamo, ritiro, rimozione e distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 2, lettere da h) a k)

Altre tipologie di provvedimenti (in forma di disposizioni):

- h) isolamento/chiusura, per tempi appropriati, in toto/parte delle attività dell'OP interessato (stabilimenti, sedi o altri locali)
- i) cessazione, in toto/parte, per tempi appropriati, delle attività dell'OP (se del caso, dei siti internet che gestisce/utilizza)
- j) sospensione/ritiro di: registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/sede o mezzo di trasporto; autorizzazione del trasportatore; certificato di idoneità del conducente
- k) macellazione o abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 3 e 4

3. Le autorità competenti trasmettono all'OP interessato o a un suo rappresentante:
 - a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
 - b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.
4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili

RCU_625. Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 5

5. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le AC adottano misure opportune, tra cui:
- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni
 - b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali
 - c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2

RCU_625. Articolo 139 Sanzioni (Penalties, in lingua inglese)

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse

RCU_625. Articolo 139 Sanzioni, paragrafo 2

Gli SM provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore

RCU_625. Articolo 140 Segnalazione di violazioni, par. 1 e 2

1. Gli SM provvedono affinché le AC dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del RCU_625
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito
 - b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
 - c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell'Unione e nazionale

Modalità di “segnalazione” previste dall’ordinamento italiano

In base all’ordinamento italiano le violazioni potenziali o effettive del RCU_625 possono configurarsi come: illeciti penali; illeciti amministrativi, condotte, che seppure rappresentino una violazione di una o più norme cogenti, non configurano né illecito penale né illecito amministrativo.

Le diverse modalità con cui procedere alla “segnalazione” delle fattispecie di cui sopra sono elencate di seguito (elenco non esaustivo):

- denuncia (artt. 331 e seguenti del cpp)
- informativa di reato (art. 347 del cpp)
- referto (art. 334 del cpp e art. 365 del codice penale, cp)
- querela (artt. 336 e seguenti del cpp, articolo 120 del cp)
- esposto (art. 1 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio Decreto 773/1931 e relativo regolamento per l’esecuzione approvato con R.D. 635/ 1940, artt. 5, 6)